

## REGOLAMENTO di istituzione e funzionamento

### COMITATO Ospiti e Parenti

#### Art. 1 Costituzione organismi rappresentativi degli ospiti e dei familiari

La RSA Nuova Villa Laguidara e del Carmelo favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari degli ospiti e delle persone assistite, denominato " Comitato Ospiti e Parenti", d'ora in avanti semplicemente " Comitato ".

Il Comitato:

- a) collabora al miglioramento della qualità dei servizi facendosi portavoce di eventuali problemi di carattere generale;
- b) collabora per la diffusione delle informazioni tra parenti – figure di riferimento degli ospiti (es. amministratori di sostegno/curatori/ procuratori) degli ospiti e la Direzione;
- c) promuove iniziative integrative finalizzate a migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone assistite;
- d) partecipa alle iniziative promosse dalla struttura attinenti l'assistenza alle persone assistite

#### Art. 2 Assemblea

L'Assemblea è costituita dai parenti/persone di riferimento delle persone accolte e dagli assistiti che scelgono di autorappresentarsi e dal responsabile di struttura o suo delegato.

Per ogni persona accolta, che non scelga o non possa autorappresentarsi, è ammesso un solo familiare/persona di riferimento. Il Familiare di riferimento o il coobligato indicato nel contratto di ospitalità ha la precedenza su gli altri familiari in caso di controversia e, in sua assenza, potrà delegare altro Familiare o persona di fiducia.

L'Assemblea elegge il "Comitato" in numero di 5 membri effettivi più 2 membri sostituti oltre il responsabile di struttura o suo delegato. I membri sostituti diventano effettivi alla decadenza di un membro effettivo che può avvenire in conseguenza alla rinuncia esplicita all'incarico. Almeno un membro del comitato deve esser scelto tra le persone assistite che hanno scelto di autorappresentarsi.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'Assemblea si riunisce di regola una volta l'anno o al bisogno per problematiche particolari o elezione di nuovi componenti del Comitato, effettivi e/o sostituti, per dimissioni e/o decadenza di un precedente componente concomitante con la mancanza di sostituti, su convocazione del Presidente del Comitato.

Le riunioni dell'Assemblea possono avvenire anche tramite piattaforme online e non esclusivamente in presenza.

L'Assemblea potrà essere convocata dal Presidente anche su richiesta dei familiari, con la presentazione di un ordine del giorno su cui deliberare che sia sottoscritto da almeno un terzo degli aventi diritto.

L'assemblea si ritiene validamente costituita se risultano presenti almeno il 20% degli aventi diritto. Qualora non si raggiungesse il quorum richiesto, l'assemblea sarà convocata entro 15 giorni in seconda convocazione e non necessiterà di alcun quorum.

Le decisioni assembleari sono valide se ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti. Il verbale dell'assemblea è redatto da un familiare individuato tra coloro che partecipano all'assemblea e viene inviato alla direzione della struttura per la pubblicazione sul Portale Parenti e l'affissione nella bacheca.

L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni; l'avviso è pubblicato sul Portale Parenti ed esposto nei locali destinati alle visite oltre che inviato per mail. Deve contenere i punti all'ordine del giorno.

### **Art. 3 Comitato**

Il Comitato eletto dall'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente e quest'ultimo nomina il segretario.

Il Comitato si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno, di regola non meno di due volte l'anno, su convocazione del Presidente.

Quanto deciso o convenuto nel corso delle riunioni del Comitato è verbalizzato e copia dello stesso verbale viene pubblicato sul Portale Parenti ed inviato per mail a tutti i familiari di riferimento o legali rappresentanti a cura degli uffici amministrativi della struttura

### **Art. 4 Durata del Comitato**

Il Comitato e le nomine del Presidente e del Segretario rimangono efficaci per 3 (due) anni. La qualifica di Presidente e Segretario o di componente del Comitato permane fino a scadenza naturale anche in caso di decesso o dimissione dell'assistito rappresentato, salvo rinuncia esplicita.

### **Art. 5 Dimissioni e decadenza**

La carica di membro del Comitato si perde per rinuncia esplicita all'incarico. In caso di uscita di un componente, il Presidente procede alla surroga nominando come effettivo il primo dei sostituti. Nel caso i membri sostituti siano già stati inseriti o abbiano perso la qualifica di membro, il Comitato può funzionare fino ad un numero minimo di 3 componenti, nell'attesa della convocazione dell'assemblea annuale, opportunità di elezione di nuovi componenti.

### **Art. 6 Compensi**

I componenti del Comitato svolgono la loro funzione in modo volontario, senza percezione di alcun compenso

### **Art.7 Approvazione e modifiche**

Il presente regolamento viene approvato dal Comitato. Le eventuali modifiche e/o integrazioni sono proposte dal Comitato o dall'Assemblea. Il Comitato provvede a valutare le modifiche/integrazioni proposte e ad approvare il nuovo regolamento dandone comunicazione alla direzione della struttura.

**Aggiornamento Febbraio 2022**